

proposta



I Camerini non devono
essere sfruttati nel
lavoro.

Firmato
I membri
rappresentanti degli stat;

- 3 – L’UNEBA COMPIE 60 ANNI
.....
- 5 – DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
.....
- 6 – APPELLO DI GINEVRA 4 GIUGNO 2009
.....
- 7 – MESSAGGIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA
.....
- 8 – BAMBINI: PERSONE A PIENO DIRITTO
.....
- 10 – DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA VISTI DAI BAMBINI
.....
- 12 – POVERI DI PANE E DI DIRITTI
.....
- 14 – ACQUA: BENE PUBBLICO E PRIVATIZZATO
.....
- 17 – FONDAZIONE “RESELLI”:
GIUSEPPE RESELLI - IL MANAGER DELLA
CARITA’
.....
- 19 – NORME GIURIDICHE – GIURISPRUDENZA –
CONSULENZA
.....
- 23 – ISCRIZIONE ALL’ UNEBA ANNO 2010:
QUOTE NAZIONALI, QUOTE REGIONALI
.....
- 24 – COLPO D’ALA: DIVENIRE PERSONE
.....



COPERTINA

E' uno dei disegni realizzati dagli alunni dell'Istituto "G. Tartini" di Padova per il progetto "Il futuro siamo noi" e prodotti in occasione del convegno su "Bambini: persone a pieno diritto" (Padova 9 novembre 2009).

Dai materiali di tale convegno estraiamo alcuni documenti utili per le attività didattiche degli operatori delle istituzioni UNEBA.

Sul tema dei *diritti dell'infanzia* la Rivista ha già parlato nel n.3 del 2009.

L'UNEBA COMPIE 60 ANNI

di Maurizio Giordano

Quest'anno l'UNEBA entra nel suo sessantesimo anno di attività: nel 1950 un gruppo di operatori assistenziali, responsabili di enti privati e di IPAB, professionisti, intellettuali, uomini di Chiesa raccolti intorno a S.E. Giovanni Battista Montini, Arcivescovo di Milano, decise di dar vita ad una associazione che rappresentasse e tutelasse le iniziative di assistenza e beneficenza nella loro opera di accoglienza delle persone più deboli ed emarginate. Sorse così a Milano l'ANEPAB - Associazione Nazionale degli Enti di Pubblica Assistenza e Beneficenza - che, dopo alcuni mesi di rodaggio, si diede uno statuto, depositato nel gennaio 1951 dopo il primo Congresso celebratosi nel novembre del 1950 in Milano.

Con il secondo Congresso (gennaio 1955, sempre in Milano) essa assunse l'attuale nome di UNEBA, acronimo della denominazione Unione Nazionale Enti di Beneficenza ed Assistenza che ancora manteniamo, anche se la denominazione, a seguito della mutata legislazione e dei cambiamenti in atto nel terzo settore, si è trasformata in Unione nazionale delle istituzioni ed iniziative di assistenza sociale. Siamo quindi il più antico organismo associativo di rappresentanza di quell'area che oggi si definisce socio-assistenziale e socio-sanitaria, interessando attività specificatamente assistenziali, cioè basate sulla relazione interpersonale e sulla prossimità alle persone in difficoltà per motivi individuali, familiari, sociali, ambientali, di reddito, ed attività che comprendono anche il momento sanitario, che pur restando autonomo e soggetto a regole e procedure proprie, non può - superata la fase dell'acuzie - prescindere da un accompagnamento personale e di agevolazione del reinserimento nella famiglia e nella società

in una visione unitaria della persona.

Nell'ultimo Consiglio nazionale, svoltosi a Roma il 30 novembre scorso, queste caratteristiche della nostra Associazione e la sua evoluzione storica sono state oggetto di un

approfondito dibattito che ha riguardato le nostre radici, in cui si sono sempre intrecciati il collegamento con il Magistero sociale della Chiesa e l'identificazione nei principi fondamentali della Costituzione italiana. Magistero e Costituzione che hanno numerosi punti di confluenza: i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali, la garanzia del pieno sviluppo del-

la persona umana, la dignità della persona, l'eguaglianza, il dovere di solidarietà, la sussidiarietà, il pluralismo, la libertà dell'assistenza privata (oggi diremmo la libertà e l'autonomia dell'iniziativa privata nello svolgimento di attività aventi finalità di interesse generale).

Ripercorrere i temi degli undici Congressi nazionali che hanno fatto seguito ai primi due (del 1950 e 1955) aventi principalmente e finalità organizzative e di presentazione della nuova associazione, vuol dire narrare la storia della nostra associazione ed anche narrare l'evoluzione dello stato sociale e lo sviluppo del terzo settore, oggi unanimemente riconosciuto come componente essenziale della vita del Paese, ma nei decenni trascorsi ignorato, quando non aspramente combattuto e relegato al ruolo di supplenza alle carenze pubbliche.

Dapprima la rivendicazione dell'autonomia delle libere iniziative assistenziali da inquadrare in una completa riforma dell'assistenza che superasse la legge del 1890 e l'articolazione prevista nel ventennio fascista (Genova, 1959), linea confermata nel successivo Congresso (Roma, 1963), ancora dedicato al-



nuova
proposta

la necessità di una nuova legislazione che riprendesse i principi della Costituzione repubblicana. Poi l'attenzione al clima conciliare (Torino, 1966) in un nuovo modo dei cattolici di rapportarsi con il "secolo" e la condivisione delle tendenze ad una programmazione economico-sociale mirata allo sviluppo della persona ed alla valorizzazione delle funzioni delle autonomie locali (Roma, 1970). Con il Congresso di Castellammare di Stabia (1974), nel quale si modifica radicalmente lo Statuto in senso federalista con grande anticipo sulla riforma costituzionale del 2001, si rafforza l'attenzione ai rapporti tra cittadini, enti locali e Stato ed ai rispettivi ruoli ed autonomie; tema che sarà ripreso nel Congresso di Roma del 1979, culminato con l'udienza privata concessa dal Pontefice Giovanni Paolo II (la prima concessa dal Santo Padre), ed in quello di Santa Giustina di Belluno (1993). Nel frattempo si era celebrato nel 1985 in Montecatini Terme il IX Congresso che aveva dato il via ad un altro filone, quello della qualità dei servizi e di una loro cultura, più aperta alla partecipazione dell'utente ed al coinvolgimento delle comunità locali sia civile che ecclesiale; filone poi ulteriormente approfondito ed arato a Napoli (1997) e a La Gazzada (Varese, 2001) aperto da una illuminante relazione del Cardinale Attilio Nicora.

Con il XIII Congresso (Bari, 2006) si affrontano i temi che, sottesi nei precedenti incontri dell'UNEBA, costituiscono la sfida del futuro: quale il ruolo del federalismo in una visione solidale della società; come garantire, in un ordinamento regionale con forti differenziazioni territoriali, la parità dei diritti dei cittadini; quale sostanza dare ai livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali previsti dal nuovo art. 117 della Costituzione; come organizzare e sostenere la sussidiarietà in modo che possa realizzare la sua funzione di libera partecipazione dei cittadini nella attuazione di fini di interesse generale.

Come si può notare, l'attenzione si è andata progressivamente spostando dall'ordinamento giuridico generale (con particolare riferimento alla necessità di una legge nazionale di riforma, giunta poi soltanto nel 2000, alla vigilia della riforma costituzionale che ha mutato radicalmente il quadro delle competenze legislative di Stato e Regioni), ai principi fondamentali alla base dell'azione

assistenziale sotto i profili dell'ispirazione religiosa e dell'impegno civile, all'articolazione funzionale e a livello qualitativo dei servizi, per tornare al punto fondamentale attorno al quale in definitiva ruota tutto il sistema: il diritto del cittadino (della persona?) all'assistenza e all'eguaglianza nelle possibilità e nelle opzioni.

Ed è stato questo il tema approfondito dal Consiglio nazionale che ha cominciato a ragionare delle linee culturali del prossimo XIV Congresso nazionale che si svolgerà tra la fine del 2010 e la primavera del 2011, in coincidenza con il 60° anniversario della fondazione dell'UNEBA ed in un momento di particolare attenzione sulle nostre opere poiché a quell'epoca sarà terminato il Censimento dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali direttamente o indirettamente collegati con la Chiesa che, sotto gli auspici della Conferenza Episcopale Italiana che ne ha approvato l'impostazione nell'Assemblea dei Vescovi tenutasi a novembre in Assisi, stiamo organizzando con la Consulta nazionale ecclesiale degli organismi socio-assistenziali e con l'Ufficio nazionale pastorale della salute ed il Servizio informatico della CEI.

Effettività del diritto della persona alle prestazioni assistenziali, unitarietà ed integrità della persona, eguaglianza dei livelli essenziali da garantire a prescindere dal modello di welfare adottato in ciascuna Regione, coincidenza di progetto e missione nei servizi in una visione antropologica che metta l'uomo al centro del sistema, rilettura del nostro impegno alla luce del più recente Magistero della Chiesa: se questi sono i paletti, da meglio precisare, della nostra azione, quale deve essere l'atteggiamento del Terzo settore, quali le sue regole di comportamento, come tradurre i valori cui ci ispiriamo in concrete azioni (le strutture, le procedure, la formazione del personale, il contratto di lavoro, le carte dei servizi...), come parlare all'uomo ed alla donna che chiedono – ed hanno diritto di ottenere! – risposte che li sostengano nelle loro fragilità e li aiutino a superarle? Un Congresso certamente non può risolvere questi problemi, ma, sia nella fase preparatoria che in quella di attuazione, è sicuramente un valido strumento di crescita comunitaria, di considerazione critica di ciò che si è fatto, di ricerca di nuove soluzioni e nuove frontiere.



DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

di Giovanni Santone

Iventi anni della *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, approvata il 20 novembre 1989, avrebbero potuto essere un'occasione per il rilancio di una vera politica per i minori e loro famiglie.

A leggere i risultati della Conferenza organizzata a Napoli per tale ricorrenza (18-20 novembre) purtroppo rimane la delusione della mancata approvazione della proposta di *Piano nazionale di azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*: un documento interessante elaborato in due anni di lavoro dall'*Osservatorio Nazionale Infanzia*.

La delusione si coglie anche dalle dichiarazioni di molte associazioni presenti alla Conferenza, che si aspettavano impegni concreti da parte del Governo, che invece ha chiesto all'Osservatorio un supplemento di analisi e si è riservato la verifica della compatibilità economica delle proposte, tra le quali il ricongiungimento familiare di minori stranieri, il piano abitativo per rom e sint, la riforma del Tribunale per i minorenni, la legge sul Garante per l'infanzia...

Inoltre nella citata proposta dell'Osservatorio sono apprezzabili, da una parte la scelta del metodo della co-progettazione pubblico-privato sociale, dall'altra il *controllo partecipato nell'accompagnamento, nel monitoraggio e nella valutazione degli esiti delle azioni previste*. Eppure un esempio di lavoro per progetti c'era già stato e risale alla legge 285 del 1997 sui diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Si vede che la stagione della programmazione e della progettualità di largo respiro è ancora lontana. E questo lascia spazio a interventi alla giornata o tutt'al più in prossimità delle tornate elettorali, come avviene purtroppo sia a livello nazionale, che a livello regionale e locale.

In questo periodo anche i comuni e altre organizzazioni e soggetti sociali hanno tenuto

vivo il dibattito sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza. A Padova, dove mi interessano ancora di politiche per la famiglia e i minori, c'è stata, come altrove, una pluralità di iniziative.

Cito solo quelle di novembre 2009, alle quali ho partecipato.

- 9 novembre: *Bambini: persone a pieno diritto*. Il convegno è stato promosso dalla Fondazione Zancan di Padova, dall'Associazione di volontariato *Agenzia per la tutela dei minori-onlus*, dal *Comune di Padova*, dalla *Fondazione Fontana-onlus* e dall'*AIFO* (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau), con la collaborazione del Pubblico Tutore dei minori della Regione del Veneto e dell'Unicef, oltre a due organizzazioni dei servizi ai minori: *Fondazione Irpea* (Istituti riuniti padovani educazione e assistenza) e *Spes* (servizi alla persona educativi e sociali) e dell'*Afi* (Associazione famiglie italiane)..

La presenza di tale varietà di organizzazioni ha reso il dibattito ricco di spunti per azioni future.

Molto interesse ha suscitato il video dei ragazzi della scuola Tartini e l'esperienza presentata dalla *Fondazione Fontana* (documento a parte);

- 19 novembre: *1989-2009 la Convenzione dei diritti del fanciullo*. Organizzazioni promotrici: Unicef, Università di Padova (Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli) e Centro Servizi Volontariato di Padova.

Il convegno aveva come scopo di sottolineare il ruolo che svolgono, nelle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, il Comune, l'Università e il Terzo settore.

A conclusione è stata presentata una pubblicazione, che raccoglie riflessioni di studiosi e documentazione fotografica sul diritto alla salute dei minori.

L'iniziativa ha aggiunto un ulteriore tassello sull'attenzione che la condizione minorile



nuova
proposta

APPELLO DI GINEVRA 4 GIUGNO 2009

sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonostante la Convenzione ONU (20 novembre 1989) e la ratifica che ne hanno fatto moltissimi Stati, compresa l'Italia con legge del 27 maggio 1991 n.176, sono tuttora violati in tanta parte del mondo, tanto che il 4 giugno 2009 a Ginevra è stato rilanciato da associazioni e organismi internazionali un appello mondiale ad una nuova mobilitazione per l'infanzia di cui si riportano i seguenti stralci:

*“In occasione del ventesimo anniversario dell'adozione della **Convenzione relativa ai diritti del bambino** da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lanciamo con grande preoccupazione un Appello pressante per una nuova mobilitazione a favore dell'infanzia.*

*La Convenzione ha segnato un momento storico: ha permesso di rivolgere un nuovo sguardo all'infanzia. Dopo la sua promulgazione e la sua ratifica da parte della quasi totalità delle nazioni, **i bambini devono essere considerati persone a pieno diritto, soggetti autentici di diritti e titolari di diritti umani in modo inalienabile e senza discriminazioni.** Allo stesso tempo, poiché sono esseri fragili e in crescita, hanno bisogno di protezione. Secondo le organizzazioni, gli esperti e le personalità firmatari di questo Appello, la trasposizione delle norme della Convenzione all'interno delle legislazioni di ciascun Paese e nelle azioni politiche connesse ha permesso reali progressi. **Gli impegni presi, malauguratamente, sono ancora molto lontani dall'essere rispettati ovunque.** Si considerano ancora troppo sovente i bambini come oggetti di **assistenza o destinatari di qualche diritto** loro concesso come elemosina. Milioni di bambini nel mondo restano privi di tutti i loro diritti, a volte anche dei più fondamentali. Si tratta di bambini soldato; di bambini che lavorano in condizioni faticose e pericolose; di bambini abusati, violati, oggetto di ogni forma di violenza; di bambini obbligati a fuggire senza tregua, con o senza la loro famiglia, a causa delle guerre, della fame, di cataclismi naturali; di bambini abbandonati e rifiutati da tutti, costretti a vivere per la strada; di bambini “indemoniati”, senza educazione, senza patria, senza documenti... Si tratta inoltre di bambini che subiscono nuove sofferenze dovute alla **fragilità delle famiglie**, all'urbanizzazione massiva, alla degradazione dell'ambiente, alla mondializzazione che approfondisce le disuguaglianze. Oggi, milioni di bambini sono i primi ad essere minacciati dalla grave **crisi economica che si diffonde a livello planetario. È urgente agire”.***

merita da parte di istituzioni pubbliche, delle associazioni e del volontariato.

- 21 novembre: *la celebrazione del ventennale della convenzione da parte del Consiglio Comunale straordinario* (presenti circa 200 alunni delle scuole), che ha visto interventi degli stessi ragazzi, di Unicef, Università e Pubblico Tutore e di rappresentanti del Consiglio. La riunione si è conclusa con l'approvazione di una mozione già confezionata, che impegna Sindaco e Giunta nella politica della formazione scolastica in particolare e nel sostegno alle famiglie con minori in difficoltà.

Peccato che si sia persa l'occasione di sentire la voce dei ragazzi stranieri che frequentano le nostre scuole. Va segnalata anche l'assenza, tra gli interventi programmati, di un rappresentante delle organizzazioni – associazioni, cooperative e volon-

tariato – che si spendono nell'accoglienza e negli altri servizi a favore di un numero rilevante di minori, sia italiani che stranieri, che si trovano in difficoltà di natura sociale e familiare.

In conclusione, perché la ricorrenza non rimanga solo celebrativa, una proposta concreta potrebbe essere questa: creare una rete delle organizzazioni che si occupano a livello locale di minori con lo scopo di: **a)** monitorare i servizi per i minori; **b)** avanzare proposte e predisporre progetti di accoglienza e di accompagnamento, ma anche di formazione e aggiornamento degli operatori, da sottoporre per il finanziamento agli Enti Locali e alla Regione. Lo Stato Centrale deve fare la sua parte, varando il piano nazionale per l'infanzia, come accennato all'inizio, la cui approvazione era prevista in occasione dell'apposita Conferenza nazionale di Napoli del 18-20 novembre.



nuova
proposta

Infine non si può ignorare il contesto europeo nel quale ci muoviamo e le opportunità che derivano nell'essere membri dell'U.E. e del Consiglio d'Europa. Al riguardo si rinvia all'interessante messaggio al convegno

del 9 novembre di Giovanni Di Stasi, *Inviato Speciale del Segretario Generale del Consiglio d'Europa per la Strategia per l'Innovazione e la Buona Governance a livello locale.*

MESSAGGIO DAL CONSIGLIO D'EUROPA

Voglio esprimere la mia vicinanza a quanti avvertono l'orrore dell'umanità violata ogni volta, e accade spesso, che hanno notizia di sfruttamento e traffico di minori; a quanti si indignano ogni volta che riflettono sull'infanzia emarginata e sofferente alla quale non viene garantita la sopravvivenza, l'integrità psicofisica, l'educazione e il futuro. Si dirà che queste cose accadono lontano da casa nostra, lontano dalla nostra civile Europa.

Se così fosse, la nostra responsabilità per questi drammatici avvenimenti sarebbe comunque alta, ma c'è di più. Lo scenario della grande Europa è stato segnato da crisi drammatiche nell'ultimo quarto di secolo e sempre, dai Balcani al Caucaso, il prezzo più alto è stato pagato dai bambini.

Ma anche in situazioni "ordinarie", nella nostra Europa e nella nostra Italia, la mancata protezione dei diritti dell'infanzia ci vede distratti o, peggio, indifferenti. Questo rende possibile che tanti bambini vengano fatti oggetto di un'attenzione interessata e, a volte, criminale.

In tutte queste situazioni, di conflitto o di pace, il Consiglio d'Europa ha operato e continua ad operare incessantemente per indicare obiettivi e per attivare concrete iniziative in favore dell'infanzia, ma non basta.

Per superare in positivo questa situazione serve una nuova, vigorosa volontà politica, ispirata da solidi valori umanistici, servono più incisivi strumenti giuridici e finanziari, ma serve soprattutto una piena assunzione di responsabilità da parte delle comunità locali in cui i bambini vivono e subiscono le piccole o grandi violazioni dei loro diritti.

Il prossimo 16 e 17 novembre i Ministri degli Affari Locali e Regionali dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa terranno ad Utrecht la loro sedicesima Conferenza, nel corso della quale esamineranno lo stato di implementazione della Strategia Europea per l'Innovazione e la Buona Governance a livello locale che ho avuto l'onore di proporre al Consiglio d'Europa e che è stata approvata dal Comitato dei Ministri il 26 marzo 2007.

Si tratta di uno strumento pratico concepito per aiutare gli amministratori locali ed i cittadini a migliorare la qualità della governance negli oltre 200.000 Comuni del Consiglio d'Europa.

Se i 12 Principi (mi limito qui a richiamare solo l'undicesimo, che si riferisce ai diritti umani, alla diversità culturale e alla coesione sociale), che costituiscono i parametri sui quali misurare la qualità della governance, saranno rispettati in tutte le nostre comunità territoriali, i diritti di tutti, e dei bambini in primo luogo, saranno meglio tutelati e la loro cittadinanza europea sarà più completa.

Per questo mi sento di sottolineare l'importanza della Dichiarazione dei diritti dell'Infanzia come fattore di convergenza valoriale sulla qualità e sulla quantità dei diritti da garantire a tutti i bambini del mondo, ma anche come richiamo alle nostre personali responsabilità nella mancata tutela e nella violazione dei diritti di quei bambini che, in carne ed ossa, si muovono quotidianamente sotto i nostri occhi, nei nostri condomini, nei nostri quartieri, nelle nostre città. Se ci impegniamo concretamente per un migliore governo della nostra città, sulla base dei principi e dei valori citati, saremo anche diretti protagonisti dell'attuazione della Dichiarazione che oggi celebriamo.

Giovanni Di Stasi

Inviato Speciale del Segretario Generale del Consiglio d'Europa per la Strategia per l'Innovazione e la Buona Governance a livello locale



BAMBINI: PERSONE A PIENO DIRITTO

I 20 anni della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia

di Giovanni Santone

Ho partecipato al dibattito sui diritti dei bambini e degli adolescenti in due convegni svoltisi a Padova, in data 9 e 19 novembre 2009. Le presenti note riassumono quanto in sostanza ho espresso in queste occasioni.

Innanzitutto le iniziative non avevano come finalità di celebrare una ricorrenza, come purtroppo spesso avviene, ma di suscitare un maggiore impegno per concrete azioni e progetti di largo respiro a favore dei minori.

Un po' di storia:

- La cura dei bambini da parte delle istituzioni, specie la Chiesa, risale a molti secoli fa, anche con l'apporto di strutture e finanziamenti di nobiluomini e nobildonne, mossi da spirito caritatevole. La risposta alle situazioni di abbandono (bambini poveri, orfani, illegittimi) erano *l'istituto*, *l'orfanotrofia*, *il brefotrofia*, dove venivano ricoverati i bambini meno fortunati, che peraltro erano soggetti a regole che anche all'esterno denotavano la loro situazione di bambini diversi, come ad esempio la divisa e l'accompagnamento ai funerali dei benefattori.
- Sempre fino agli anni 70 del secolo trascorso una forma di segregazione fu anche quella degli Istituti-medico-psicopedagogici, dove veniva ricoverato il bambino anche solo un po' vivace, se e in quanto considerato - come i *matti - pericoloso a sé e agli altri*.
- Tornando indietro a storie di bambini di fine ottocento, Gian Antonio Stella nel suo libro *L'orda* descrive le forme di violenza su bambini (erano delle province di Belluno, di Cuneo, di Caserta, di Campobasso ...) da parte delle stesse famiglie, che, attanagliate dalla povertà, vendevano i loro figli per poche lire. Essi erano destinati al massacrante lavoro delle vetriere della Francia (dipartimento del Rodano e della Loira) o al mestiere di spazzacamino in Olanda (i bambini dovevano essere magri -

mantenuti tali nutrendoli con poco cibo - per potersi calare nei camini).

- La motivazione alla base del ricovero di minori in istituti, con regole a volte molto rigide (ad esempio su ammissione, dimissione, frequenza solo di scuole di avviamento al lavoro), è rimasta anche dopo molti anni dalla promulgazione della Costituzione italiana del 1948 (nella quale si afferma l'eguaglianza e la pari dignità di tutti, senza distinzioni). Al riguardo basti ricordare la relazione sull'assistenza del 1969, dove si legge che gli interventi assistenziali sono finalizzati a mantenere l'ordine pubblico. E con questa logica, fino a pochi anni fa, è stato considerato reato l'accattonaggio, cancellato come norma penale, anche se qualche sindaco oggi tenta di risuscitarla, infliggendo sanzioni pecuniarie.

Gli **anni '70 del secolo scorso** vanno ricordati per un complesso di leggi (a volte disattese) che segnano una svolta. Esse riguardano:

- **il riordino della materia dell'assistenza sociale.** Nel 1977 con legge delega viene emanato il DPR 616, che prevede i livelli di competenza (Stato, Regioni ed Enti locali) nell'assistenza sociale, sopprimendo, quindi, gli enti che si occupavano di minori (solo un esempio: i vari enti e organismi di assistenza agli orfani). Anche oggi però si corre il rischio di un ritorno al passato, considerando, ad esempio, i figli degli immigrati, persone con meno diritti;
- **alcune leggi sulla famiglia e quindi di riflesso sui figli:**
 - la *riforma del diritto di famiglia* (legge 151/1975), che ha equiparato la potestà *genitoriale* (che non è solo del padre, com'era in passato) e ha stabilito il principio che sulla *scelta degli studi* e quindi sul futuro lavoro dei figli occorre tener conto *della volontà e della inclinazione dei figli stessi*;
 - le *leggi sul divorzio* e sull'*interruzione volontaria della gravidanza*, sintomo



nuova
proposta



evidente di una fragilità della famiglia e con conseguenze, nel caso di divorzio con la presenza di figli, spesso negative sull'educazione e sullo sviluppo armonico della loro personalità;

- la legge 405/1975 che istituisce i *consultori familiari* per una maternità e una paternità responsabili, demandando alle regioni l'attuazione, con propri provvedimenti;
- la *prima legge sull'adozione* definita *speciale*, poi perfezionata con la legge 184/1983 (particolarmente studiata dalla Fondazione Zancan che in un seminario propose il tema: "Cambia la legge o una mentalità?") sull'adozione e l'affidamento familiare, da ultimo integrata e modificata con la legge 149/2001 e con un ultimo provvedimento sull'*affido condiviso* (legge 80/2006).

In sintesi con questi provvedimenti si stabilisce che: a) i figli sono persone e non proprietà degli adulti; b) si nasce figli anche con una paternità e una maternità non necessariamente biologica (adozione); c) vanno privilegiate forme di *affidamento familiare* per i minori in stato di abbandono temporaneo, che una volta trovavano una risposta spontanea (e positiva) nella famiglia patriarcale, ma anche nel ricovero in istituti, di cui oggi si scoprono i danni, più che i benefici, tant'è che la legge 149/2001 ne aveva decretato la chiusura entro il 2006 (non sempre avvenuta); d) in caso di separazione o di divorzi i figli restano affidati a entrambi i genitori (legge sull'affido condiviso n.80/2006), che vanno aiutati da esperti, in caso di difficoltà, perché sia sempre *tutelato l'interesse mo-*

rale e materiale dei figli.

Anche se in **modo frammentato** l'Italia, per quando riguarda i provvedimenti legislativi, ha anticipato la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata da un gran numero di Stati (tanto per la precisione 192, ad eccezione della Somalia e degli USA).

Gli interrogativi che ci poniamo sono se e in che misura la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 è rispettata e attuata. Tali interrogativi se li pongono le associazioni internazionali nell'**Appello di Ginevra del 4 giugno 2009**, al quale va aggiunto il **Messaggio inviato al convegno del 9 novembre dal prof. Giovanni Di Stasi**, *Inviato Speciale del Segretario Generale del Consiglio d'Europa* (scheda a parte) rilevante per gli indirizzi e le prospettive per gli enti locali.

Per concludere:

In questi anni i Comuni, come quello di Padova, e alcune regioni, come il Veneto, hanno anticipato iniziative interessanti a tutela dei minori:

- nell'impegno in programmi e progetti per i minori, partecipati e verificabili (v. **programmi del Comune negli anni 1996 e 1997**), che anticiparono, nel metodo del coordinamento di istituzioni pubbliche e private, progetti sull'infanzia e l'adolescenza, come da successiva legge nazionale 285/1997;
- nel **garante per l'infanzia**, che la Regione del Veneto, prima in Italia, ha istituito con legge **regionale 42 del 1988** con il nome di *Ufficio del Pubblico Tutore dei minori*.

Si dovrebbe continuare ad essere ancora protagonisti con progetti innovativi, secondo le indicazioni della convenzione ONU e del Consiglio d'Europa?

Ciò è possibile se si supera il metodo di dare risposte contingenti e contributi a pioggia. Occorre che si adotti lo strumento della programmazione, che coinvolga il 3° settore e il volontariato, sia nella elaborazione dei progetti, che nella loro realizzazione.

E per quanto riguarda il futuro dei bambini, non bastano enunciazioni e buoni propositi. Occorre invece un impegno in progetti verificabili e sostenuti da risorse adeguate. E in questo occorre un cambio di mentalità da parte di tutti.



DIRITTI DELL'INFANZIA E DELLA ADOLESCENZA VISTI DAI BAMBINI

di Francesca Succu

Il mese di novembre 2009 ricorreva il ventesimo anniversario di due importantissimi eventi accaduti rispettivamente il 9 e il 20 novembre 1989:

- La caduta del muro di Berlino
- L'approvazione a New York della Convenzione ONU sui diritti dei bambini e degli adolescenti.

Per quanto riguarda l'Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo

l'esercizio dei doveri per assicurarli a ciascuno in ogni luogo anche quello più intimo e nascosto.

La Convenzione ha sicuramente contribuito a rivolgere un nuovo sguardo all'infanzia e a creare nuove opportunità orientate al riconoscimento dei diritti dei bambini e delle bambine. Ciò nonostante, la Conferenza di Ginevra del 4 giugno 2009 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha lanciato, con grande preoccupazione, al mondo, un appello pressante per una nuova mobilitazione a favore dell'infanzia.

L'appello rileva che gli impegni presi con l'approvazione e la ratifica della Convenzione ONU, malauguratamente, sono ancora molto lontani dall'essere rispettati ovunque. Si considerano ancora troppo sovente i bambini come oggetto di assistenza o destinatari di qualche diritto loro concesso come elemosina. Milioni di bambini nel mondo restano privi dei loro diritti a volte anche di quelli più fondamentali (il cibo per non morire di fame).

Si tratta di bambini soldato; di bambini che lavorano in condizioni faticose e pericolose; di bambini abusati, violati, oggetto di indescrivibili violenze; di bambini obbligati a fuggire senza tregua, con o senza le loro famiglie, a causa di guerre, fame, cataclismi naturali; di bambini abbandonati e rifiutati da tutti, costretti a vivere nelle strade; di bambini considerati "indemoniati", senza educazione, senza patria, senza identità riconosciuta e documentata.

UN'ESPERIENZA DIDATTICA

Tra le significative esperienze di riflessione sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si segnala quella realizzata dal XIII Istituto Comprensivo Statale "G. Tartini" di Padova diretto dalla Dott.ssa Filippa Renna e rappresentato dalle insegnanti Clara Lunato ed Elvira Morella in occasione del Convegno "Bambini: persone a pieno diritto" promosso dalla Fondazione Zancan, dall'Agenzia per la tutela dei



è stata firmata il 26 gennaio 1990 e ratificata il 5 settembre 1991 (Legge di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione 27.5.1991 n.176). Nel 2000 sono stati allegati a integrazione dei contenuti della Convenzione ONU due protocolli opzionali, rispettivamente vertenti sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e sulla vendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile.

La Convenzione (art.3) recita che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, **l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.**

Il rispetto e l'esigibilità dei diritti richiede conoscenza dei significati e contenuti che ogni diritto comporta, l'assunzione di responsabilità personali e istituzionali e



nuova
proposta

minori dalla Fondazione Fontana e dall'AIFO.


L'Istituto "Tartini" è stato individuato dall'ufficio scolastico della Regione Veneto quale Polo per le scuole di primo grado della provincia di Padova nell'ambito della rete regionale "Diritti umani e cittadinanza".

L'Istituto ha il compito di promuovere, coordinare e dare visibilità alle iniziative realizzate dalle scuole tenendo in considerazione nell'ambito del progetto "Il futuro siamo noi" la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989/2009)

L'esperienza di lavoro ha avuto come scopo quello di far conoscere ai bambini, i propri diritti fondamentali per un futuro migliore in un mondo più giusto e far conoscere agli stessi bambini protagonisti della Convenzione ONU questo trattato dei diritti umani che direttamente li riguarda, poiché essi raramente sono consapevoli del fatto di essere soggetti di diritto, cioè degni di essere considerati persone da amare e rispettare.

Il progetto che può essere interamente visionato nel blog "Diritti al Tartini" (si veda in particolare la scheda di sintesi al progetto - <http://dirittitartini.blogspot.com>) ha come principali obiettivi:

- La Comprensione del rispetto alla dignità
- Comprendere il rispetto alla dignità improntato all'ascolto e al rispetto della diversità;



- Comprendere il rispetto alla dignità improntato alla cura sia fisica che psichica del bambino;
- Conoscere il concetto di cittadinanza e vari tipi di cittadinanza;
- Conoscere l'evoluzione storica dei diritti dell'uomo.

Il lavoro è articolato in una parte teorica che raccoglie gli obiettivi da sviluppare; una parte in cui vengono prodotti e inseriti i materiali didattici da utilizzare nell'ambito delle diverse classi e una parte finale in cui sono riportati i racconti, i questionari dei filmati proposti per l'attuazione del progetto. Le classi quarte dell'anno scolastico 2008/2009 hanno realizzato un filmato "Il futuro siamo noi - La storia di Iqbal" dove tutti i bambini, sono stati attori protagonisti e si sono liberamente espressi con parole, poesie, canti e disegni che hanno portato al Convegno dove erano presenti con i loro insegnanti.

I principali diritti assicurati dalla Convenzione ONU ai bambini

- Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6);
- Il diritto al nome e alla nazionalità (art.7);
- Il diritto a non essere discriminato (art.4);
- Il diritto di godere delle cure dei genitori e di avere un proprio luogo di residenza (art.9);
- Il diritto alla libertà di espressione e di informazione, di pensiero, di coscienza e religione (art.14);
- Il diritto alla salute (art 24); alla sicurezza sociale (art. 26); all'istruzione (art. 28);
- Il diritto alla preservazione dell'identità personale (art.8);
- Il diritto alle cure speciali per il bambino con disabilità (art. 23) (ripresa anche dell'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con Legge del 3.3.2009 n.18);
- Il diritto ad un livello di vita adeguato (art.27);
- Il diritto al riposo e allo svago (art.31) e ad un trattamento che tenga conto della condizione di minore in caso di infrazione penale (art. 40).



POVERI DI PANE E DI DIRITTI

di Andrea Cofelice *

E' unanimemente riconosciuto che la povertà costituisce oggi, a livello mondiale, la minaccia più temibile ai diritti umani. Non è possibile, infatti, concepire la piaga della povertà soltanto in un'ottica economica, poiché in questo modo verrebbero sottovalutati importanti risvolti di carattere sociale, culturale e politico. La povertà non si traduce soltanto in una privazione di risorse materiali, ma costituisce una violazione della **dignità umana**, perché annulla sia i diritti economici, sociali e culturali (come il diritto alla salute, a un alloggio adeguato, al cibo e all'acqua potabile, all'istruzione), sia i diritti civili e politici (come il diritto a un processo equo, alla partecipazione politica e alla sicurezza della persona). Spesso, inoltre, la povertà è associata a discriminazioni di genere (come rilevato in un rapporto del 2008 sulla "femminizzazione" della povertà a cura del Centro di ricerca internazionale "International Poverty Centre"), a violazioni dei diritti dell'infanzia (cfr. il Rapporto UNICEF 2007), a situazioni di svantaggio culturale di vario tipo (cfr., a questo proposito, il Programma dell'UNESCO per lo sradicamento della povertà, in particolare della povertà estrema: www.unesco.org/shs/antipoverty). Di conseguenza, le Nazioni Unite hanno elaborato una definizione multi-dimensionale del concetto di povertà: si tratta di una "*condizione umana caratterizzata da una sostenuta o cronica privazione di risorse, capacità, scelte, sicurezza e potere necessari per il godimento di un adeguato standard di vita e degli altri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali*". Povertà, dunque, intesa come causa e al tempo stesso prodotto di violazioni dei diritti umani: i soggetti i cui diritti sono sistematicamente violati (perché vittima di discriminazione, esclusione o persecuzione) sono maggiormente esposti al rischio povertà. In maniera speculare, le persone che vivono in condizione di povertà so-

no quelle che hanno maggiori difficoltà a entrare nel mondo del lavoro o ad accedere a risorse e servizi di base, come istruzione, sanità, alloggio adeguato. Riconoscere, dunque, la portata di questo problema rappresenta il primo passo per pianificare la prossima generazione di iniziative di lotta alla povertà, che devono andare oltre un approccio meramente "caritatevole" per incentrarsi, innanzitutto, sul rispetto della dignità di ogni persona umana e sulla promozione del **diritto allo sviluppo umano**.

COSÌ L'UNIONE EUROPEA

In tale ottica vanno inquadrare due recenti iniziative sviluppate rispettivamente da Unione Europea e Nazioni Unite.

L'Unione Europea, in particolare, ha deciso di designare il 2010 quale "**Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale**" (decisione n. 1098/2008/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 ottobre 2008). Attraverso questa iniziativa, l'Unione Europea intende raggiungere diversi obiettivi relativi a tre aree strategiche:

- 1. Riconoscimento di diritti** — riconoscere il diritto fondamentale delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale a vivere dignitosamente ed a partecipare a pieno titolo alla vita della società. In tale prospettiva, l'Unione Europea intende sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito alle condizioni di vita delle persone che si trovano in stato di povertà, prestando particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, e altresì contribuire ad agevolare il godimento dei loro diritti sociali, economici e culturali, nonché l'accesso a risorse sufficienti e servizi di qualità. L'anno europeo contribuirà anche a combattere gli stereotipi e la stigmatizzazione sociale che colpiscono queste persone;
- 2. Responsabilità condivisa e partecipazione** — aumentare la partecipazione



pubblica alle politiche di inclusione sociale, sottolineando la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'importanza di promuovere e sostenere le attività di volontariato;

3. Coesione — promuovere una società più coesa, sensibilizzando i cittadini sui potenziali vantaggi di una società senza povertà, che dia garanzie in termini di equità distributiva, qualità della vita, benessere sociale e pari opportunità per tutti. Tale società garantirà, inoltre, lo sviluppo sostenibile e forme di solidarietà inter- e intra-generazionali, nonché la coerenza politica dell'azione intrapresa dall'Unione su scala mondiale.

Per raggiungere tali obiettivi, ambiziosi e di carattere generale, l'Unione Europea ha altresì individuato alcune aree prioritarie di intervento, nell'ambito delle quali tutti i livelli di potere (comunitario, nazionale, regionale e locale) sono chiamati a sviluppare politiche adeguate e azioni concrete. Tra i vari ambiti, si segnalano in particolare i seguenti:

- lotta contro la povertà infantile, compresa la trasmissione intergenerazionale della povertà, nonché contro la povertà all'interno della famiglia, prestando un'attenzione particolare alle famiglie numerose, monoparentali e alle famiglie che si prendono cura di una persona a carico, nonché la povertà vissuta dai bambini negli istituti;
- promozione di mercati del lavoro inclusivi;
- eliminazione degli svantaggi in materia di istruzione e di formazione;
- considerazione delle dimensioni di genere e dell'età nella lotta alla povertà;
- parità di accesso a risorse e servizi adeguati, incluso un alloggio dignitoso, nonché alla protezione sanitaria e sociale;
- eliminazione della discriminazione e promozione dell'inclusione sociale degli immigrati e delle minoranze etniche;
- risposta alle esigenze delle persone con disabilità e loro familiari, dei senzatetto e di altre categorie o persone in situazioni vulnerabili.

Gli Stati membri dell'Unione si sono impegnati ad adeguare tali temi alla propria situazione interna e alle rispettive problematiche nazionali, regionali e locali. In **Italia** sarà il **Ministero del lavoro**, della salute e delle politiche sociali a coordinare le varie attività in materia: a tal fine, è stato già adottato un Programma nazionale di interventi, consultabile sul sito web ufficiale dell'Anno europeo contro la povertà, all'indirizzo www.2010againstopoverty.eu.

COSÌ LE NAZIONI UNITE

Le Nazioni Unite, d'altro canto, stanno cercando di tradurre a livello normativo il nesso (oramai assodato sul piano concettuale) tra lotta alla povertà e promozione e protezione dei diritti umani. Già nel 2006, infatti, in occasione della Giornata internazionale per i diritti umani, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Louise Arbour, affermò: *“Combattere la povertà, la privazione e l'esclusione non è una questione di carità e non dipende dalla ricchezza di una nazione. Affrontare la povertà secondo un approccio incentrato sui diritti umani consentirà di avere maggiori possibilità di eliminare questa piaga che oggi giorno attanaglia il mondo intero. [...] Lo sradicamento della povertà è un obiettivo raggiungibile”*. In quello stesso anno, le Nazioni Unite, e in particolare il Consiglio per i diritti umani, per favorire questo cambiamento di rotta sia sul piano concettuale sia su quello operativo, hanno iniziato ad elaborare un documento di natura politica intitolato **“Povertà estrema e diritti umani: i diritti del povero”** (il testo è consultabile all'indirizzo internet www2.ohchr.org/english/issues/poverty/consultation/index.htm). Oltre ad essere ribaditi i principali diritti delle persone in condizioni di povertà, l'importanza del documento risiede essenzialmente nel fatto che esso contiene delle linee-guida operative intese ad orientare l'azione degli Stati e della comunità internazionale nella lotta contro la povertà.

Tra gli elementi di maggiore novità vi è

(segue a pag.18)



ACQUA: BENE PUBBLICO E PRIVATIZZATO

Il Decreto Legge n. 135 del 25 settembre 2009 prevede l'affidamento della gestione delle reti idriche ai privati, pur rimanendo l'acqua riconosciuta come un bene pubblico. Esaminiamo i motivi e le (possibili) conseguenze di questo provvedimento.

di **Alessio Affanni**

Il Decreto Legge n. 135 del 25 settembre 2009 (il cosiddetto "Decreto Ronchi", ora convertito nella Legge 20 novembre 2009, n. 166) è intitolato: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" e all'art. 15 prevede che la gestione delle reti idriche e del servizio di distribuzione dell'acqua sarà affidato ai privati, pur rimanendo l'acqua riconosciuta come un *bene pubblico* (il decreto precisa, infatti, che la proprietà pubblica del "bene acqua" dovrà essere garantita).

UNA PREMessa... COMUNITARIA

Di cosa si tratta? Il decreto, stando al titolo, nasce da un'esigenza di adeguamento a disposizioni comunitarie.

Va premesso, però, che in Europa erano state approvate negli anni precedenti due Risoluzioni sul tema, che sembrano di tenore diverso. In particolare la Risoluzione Europea dell'11 marzo 2004, intitolata "Strategia per il mercato interno, priorità 2003-2006", ove al paragrafo 3 si respingono i tentativi di fare disciplinare la fruizione delle acque e i servizi di smaltimento e dei rifiuti da una direttiva settoriale del mercato unico; si ritiene, infatti, che non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell'approvvigionamento idrico (compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque potabili; si chiede tuttavia che l'approvvigionamento idrico venga "ammodernato" secondo principi economici, standard qualitativi e ambientali e requisiti di efficienza. Al paragrafo 5, tuttavia, la Risoluzione si conclude-

va con questa affermazione: "Essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno". Analogamente, nella Risoluzione Europea del 15 marzo 2006, intitolata "Risoluzione del Parlamento europeo sul quarto Forum mondiale dell'acqua", al paragrafo 1 si dichiara che l'acqua è un bene comune dell'umanità e come tale l'accesso all'acqua costituisce un diritto fondamentale della persona umana; si chiede, pertanto, che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015. Concetto ribadito anche da papa Benedetto XVI nell'ultima Enciclica "Caritas in veritate".

In effetti, a motivare l'emanazione di questo provvedimento viene citata la Direttiva Bolkestein (dal nome del Commissario Europeo olandese autore del provvedimento), una complessa legge europea che pone l'obbligo di una liberalizzazione nella fornitura dei servizi pubblici a rilevanza economica. Tuttavia, all'articolo 1 della Direttiva, viene specificato che si consente di escludere dal processo di liberalizzazione quei servizi che ogni governo ritiene siano privi di interesse economico.

COSA STABILISCE QUESTO NUOVO DECRETO?

Tecnicamente il decreto richiede che l'affidamento della gestione della rete idrica avvenga tramite gara pubblica (questa sarà la regola) con possibilità di gestione diretta da parte dei Comuni (gestione cosiddetta "in house") solo in casi eccezionali, ovvero sia solo laddove l'ente locale verifici, sulla base di una ragionevole previsione, che per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territo-



nuova
proposta

rio di riferimento non sarebbe efficace ed utile il ricorso al mercato (cioè alle imprese disponibili per quel settore) in rapporto a quel determinato servizio. Viene consolidato, quindi, quanto già previsto dal precedente Decreto Legge n. 112 del 2008 intitolato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ove, però, all’art. 23 bis si disciplinavano i “Servizi pubblici locali di rilevanza economica” (il decreto è stato poi convertito nella Legge n. 133 del 2008). Ma viene introdotto qualche cambiamento piuttosto rilevante.

Il decreto del 2008, infatti, prevedeva l’affidamento dei servizi a privati attraverso gare pubbliche d’appalto e la possibilità di affidamento ad aziende pubbliche previa dimostrazione delle “peculiarità caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche che impediscono il ricorso al mercato” e previa approvazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Si ribadiva inoltre il riconoscimento della proprietà pubblica delle infrastrutture all’interno di una distribuzione privata.

La legge da poco approvata, invece, introduce la possibilità di concessione del servizio in via esclusiva a società con capitale misto anche senza gara d’appalto, ma con semplice scelta su libero mercato del socio privato, che dovrà detenere almeno il 40% della partecipazione aziendale e dispone, inoltre, l’annullamento (con una variante prevista per i cosiddetti affidamenti diretti in essere all’1.10.2003) dei contratti di affidamento alle ditte pubbliche in tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2011.

Un’ultima considerazione. Nel decreto viene dettata una disciplina per l’affidamento di servizi alla gestione privata che sembra avere una valenza generale, ma dalla quale restano esentati determinati settori come il gas naturale, le ferrovie regionali e l’energia elettrica (quest’ultimo caso sembra piuttosto eclatante visto che, invece, nel settore dell’energia esistono fonti alternative e la possibilità di una pluralità di attori). Le ragioni probabilmente risiedono nell’esigenza di mantenere una maggiore concorrenzialità dove è già consolidata (gas), oppure per una scelta di protezione dalla concorrenza (ferrovie regionali ed energia). Ragioni di opportunità...

LE RAGIONI DEL PROVVEDIMENTO E DI CHI LO AVVERSA

Per quanto detto, la norma appena approvata risponde sia ad una scelta di liberalizzazione dei servizi idrici sia alla necessità che, da questa scelta, possa derivare un miglioramento del servizio, soprattutto nell’approvvigionamento (riducendo le notevoli dispersioni dovute al cattivo stato della rete idrica). Molti, singoli cittadini e associazioni, sono insorti, perché temono che la privatizzazione delle reti possa estendersi ad una privatizzazione del loro contenuto, cioè l’acqua, e delle relative fonti. Due aspetti che hanno contribuito ad alimentare questo stato di allerta sono, da un lato, la velocità con cui il decreto è stato approvato, il che in qualche modo sembra sottolineare una certa urgenza (che desta sempre un po’ di sospetto); dall’altro, la scarsa attenzione da parte di molti mezzi di informazione, anche in occasione della manifestazione di protesta davanti a Montecitorio nel giorno in cui il decreto doveva essere approvato: un tema così importante, forse, avrebbe meritato maggiore risonanza rispetto ai diverbi quotidiani tra gli esponenti della maggioranza e dell’opposizione al governo, sui quali invece veniamo costantemente aggiornati.

A tal proposito, per seguire l’andamento della campagna portata avanti dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua (che ha anche presentato una proposta di legge), si può visitare il sito www.acquabenecomune.org dove tra l’altro sono reperibili informazioni, documenti e leggi sull’argomento. Il decreto ha un effetto di notevole portata: alcune grandi realtà imprenditoriali vedono definitivamente aperto un nuovo campo in cui investire, perché indubbiamente il gestore privato avrà interesse al miglior funzionamento e quindi potranno beneficiarne anche gli utenti.

Le lamentele dei consumatori sono, infatti, fino ad oggi, quelle di scarsi investimenti e poca efficienza della rete. Secondo una ricerca di Cittadinanzattiva, le tubature sono in uno stato di usura tale da provocare la perdita media del 34% dell’acqua che vi scorre (il record negativo sembrerebbe quello dell’Acquedotto pugliese, la struttura idrica più grande d’Europa, le cui perdite sono pari al 50,3%). La conseguenza è che attualmente il



30% della popolazione italiana deve subire un approvvigionamento discontinuo e insufficiente. Tra l'altro, ha sottolineato FederUtility, la carenza più pesante non riguarda tanto la rete idrica, quanto quella fognaria e di depurazione. Nel Rapporto di ricerca elaborato dall'Istituto Utilitatis, intitolato "Blue Book 2009", risulta infatti che il servizio di acquedotto rifornisce il 95,9% della popolazione italiana, con una rete totale di 337.452 chilometri, mentre il servizio di fognatura copre l'84,7% (con una rete totale di 164.473 chilometri) e quello di depurazione arriva solo al 70,4%. **In altri termini:** al 15% dei cittadini mancano le fognature e a quasi il 30% i depuratori.

Sono state stimate perdite per circa 5 miliardi di euro l'anno (per carenze infrastrutturali), anche se vi sono Comuni "virtuosi" che con una gestione oculata sono riusciti a riportare in attivo i conti della gestione degli acquedotti: l'obiettivo è quindi anche quello di ristrutturare e riorganizzare il sistema di distribuzione.

Tuttavia non va dimenticato che quando un servizio viene gestito da privati deve esserci anche un profitto per chi gestisce quel servizio, dato che un'impresa, per la struttura giuridica e per le finalità che le sono proprie, non agisce principalmente per la soddisfazione di un interesse collettivo (o per la garanzia di un diritto) ma per ricavare un'utile. Quindi è pensabile che a un miglioramento del servizio, che potrebbe effettivamente esserci, potrebbe corrispondere un aumento del prezzo per l'acquisto del bene. Queste aziende per sostenere i costi di ammodernamento dovranno probabilmente ricorrere a prestiti bancari: questi costi saranno sostenibili anche per i consumatori?

SCENARI ATTUALI E (POSSIBILI) FUTURI

Attualmente, per ciò che riguarda i costi sostenuti dai consumatori (sempre secondo il "Blue Book" di FederUtility) la tariffa media è pari a 1,29 euro al metro cubo. **Questo significa che una famiglia di tre componenti, residente a Roma, paga una bolletta complessiva di 177 euro per un consumo medio annuo di 200 metri cubi (200 mila litri) di acqua. E' un costo basso, se raffrontato ad altre capitali: a Tokyo, a parità di quantitativo, si paga l'equiva-**

lente di circa 280 euro, mentre a San Francisco poco più di 400. Guardando alle capitali europee i costi vanno dai 560 euro di Bruxelles, fino ai 740 euro a Parigi, per arrivare a poco meno di 970 euro a Berlino.

Per fare un raffronto tra le tariffe delle Regioni italiane, è interessante dare un'occhiata alla "Relazione sullo stato dei servizi idrici" presentato al Parlamento dal Comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche. I prezzi a metro cubo erogato trovano i **picchi massimi proprio in corrispondenza delle zone in cui attualmente operano aziende private o a capitale misto**, prevalenti nelle regioni Toscana ed Emilia Romagna: 0,45-0,69 euro al metro cubo i prezzi relativi ai primi due scaglioni tariffari in Emilia Romagna, 0,46-0,85 in Toscana. I minimi tariffari caratterizzano invece le regioni Lombardia, Veneto e Abruzzo (0,22-0,40 in Lombardia, 0,28-0,42 in Veneto, 0,31-0,49 in Abruzzo), contraddistinte dalla presenza esclusiva delle società pubbliche. Le oscillazioni sui prezzi sono in effetti contenute: il fatto è che allo stato attuale non sembra che nelle Regioni in cui operano gestori privati i consumatori abbiano constatato miglioramenti nel servizio.

Tornando, invece, alle considerazioni generali sull'opportunità del decreto e sulla temuta trasformazione dell'acqua in merce, dal testo del decreto appare chiaro l'obbligo, rivolto agli enti comunali e regionali, ad adeguarsi alle misure stabilite dal governo. Sarebbe stato auspicabile, durante la discussione in Parlamento che ha portato alla recentissima conversione del decreto in legge, verificare se, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, tra le materie sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva o se tra quelle invece a legislazione concorrente con le Regioni (per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa e allo Stato la determinazione dei principi fondamentali) vi sia anche questa di cui trattasi.

Intanto, proprio a seguito della conversione del decreto in legge, tre associazioni dei consumatori, Adusbef, Federconsumatori e Movimento Consumatori, hanno avviato una raccolta delle firme con un comitato provvisorio per proporre un referendum abrogativo. Alcune Regioni, tra



nuova
proposta

FONDAZIONE "RESTELLI"

Sabato 28 novembre 2009 si è tenuta a Rho la cerimonia di intitolazione della Fondazione Rhodense O.N.L.U.S. al suo fondatore, il dr. Giuseppe Restelli, e la presentazione della sua biografia, scritta dalla giornalista Angela Grassi, intitolata "Giuseppe Restelli, il manager della carità" (vd. articolo a parte). L'occasione è stata fissata nel secondo anniversario della scomparsa del dr. Restelli, e ha coinciso con il completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della RSA di Rho, "sen. Carlo Perini", che ha visto la riqualificazione di tutte le camere e dei bagni, la realizzazione di nuovi soggiorni di piano, di nuovi spazi comuni e di un nuovo ingresso, oltre al rinnovo di arredi e attrezzature.



"GIUSEPPE RESTELLI - IL MANAGER DELLA CARITÀ"

di Angela Grassi

“Uomo mosso dal fuoco della carità”. Così il cardinale Carlo Maria Martini ha ricordato due anni fa Giuseppe Restelli, spentosi a Casa Perini il 28 novembre 2007. E ce n'era di fuoco in quell'instancabile maestro di amore per il prossimo, animato dal Vangelo e ravvivato dalla preghiera. Tra le carte di Peppino Restelli, circa un anno fa, ho trovato un disegno conservato in una custodia trasparente: vi è raffigurato un vulcano, la cui lava raggiunge l'Eni, le missioni, una casa per anziani. Un vulcano in perenne eruzione, che ha toccato più settori di impegno. Già, perché raccontare la vita di questo iperattivo rhodense significa parlare di personaggi che hanno segnato il Novecento italiano, da Enrico Mattei a Paolo VI. Nato a Rho nel 1924, Giuseppe Restelli è stato pienamente protagonista della vita cittadina fin da ragazzo, poi ha scritto pagine di ben più ampio respiro. A soli 18 anni ha deciso di dedicare il proprio impegno agli anziani e poco dopo ha iniziato l'attività di partigiano che lo ha portato a essere in prima fila nei giorni della Liberazione, tra i componenti del Cln. "Allievo" di don Giulio Rusconi e di padre Giovanni Longoni, ha scelto la strada del laicato consacrato nell'istituto secolare Milites Christi, oggi Cristo Re, seguendo le orme di Giuseppe Lazzati. All'Eni è arrivato nell'immediato dopoguerra. E ha fatto carriera, diventando poi capo del personale del cane a sei zampe, lavorando fianco a fianco con Mattei e scampando per un soffio il tragico volo finito con l'esplosione nel cielo di Bascapè, nel 1962. L'impegno professionale è stato sempre inte-

so con spirito di servizio, nel rispetto delle regole di vita dell'Istituto Cristo Re e di una personale scala di valori (Dio, famiglia, lavoro) che ha portato a rinunce e sacrifici notevoli. Restelli ha lambito anche il campo della comunicazione: è stato direttore generale della Segisa, società editrice de "Il Giorno" collegata all'Eni, e alla guida del quotidiano cattolico "Avvenire", su esplicita richiesta di Paolo VI, pontefice cui era legato da un legame di profonda amicizia. La promessa fatta a Dio a 18 anni ha trovato concretizzazione nella fondazione della casa di riposo Carlo Perini, inaugurata nel 1955. Una struttura che oggi è affiancata da una lunga serie di realtà assistenziali accorpate in una grande fondazione sempre ispirata al motto paolino

"in caritate fundati et radicati". Ma non è finita: il libro pubblicato da In Dialogo ricorda la militanza nella Democrazia cristiana, il sostegno fornito a Città dell'Uomo, le battaglie per la depubblicizzazione degli enti di assistenza. Infine, il cammino verso l'incontro con il Padre e con «l'avvocato di fiducia», ovvero la Madonna, dopo la malattia. Chi l'ha conosciuto forse ricorderà soprattutto le sfuriate, ma Peppino

Restelli era innanzitutto un uomo buono. Pronto a farsi in quattro per le necessità degli altri. Un uomo che ha investito tempo, fatica e risorse personali in mille attività benefiche. A lui va il grazie di molti, a Rho e non solo. La sua biografia è un modo per celebrare una vita vissuta seguendo il Vangelo. Una vita intensa, in cui nessun talento è andato sprecato.



nuova
proposta

(segue da pag.13)

POVERTA' E DIRITTI UMANI

senz'altro il riconoscimento della capacità e, soprattutto, del diritto delle persone che vivono in condizione di povertà a partecipare in generale alla gestione di tutti gli aspetti della vita sociale e, in particolare, all'adozione delle decisioni che interessano loro e i componenti delle loro famiglie. La stessa elaborazione delle linee-guida ha osservato questo principio nello spirito e nella lettera: il gruppo di lavoro dell'Onu incaricato di redigere il testo coinvolse in quattro seminari regionali che si tennero in India, Brasile, Thailandia e Francia un numero significativo di persone che vivono in condizione di povertà, di organizzazioni non governative e di associazioni di volontariato. Altrettanto importante è l'articolo 47 che, riconoscendo il valore del lavoro volontario a sostegno delle persone in condizione di povertà, costituisce la base etica e la legittimazione delle attività delle organizzazioni di società civile, costantemente impegnate nell'elaborazione e realizzazione di strategie di lotta contro la povertà, incentrate da tempo sull'affermazione dei diritti umani. Altri aspetti fondamentali di queste linee-guida riguardano il diritto delle persone in condizioni di povertà di godere pienamente dei cosiddetti *beni pubblici globali*, e la necessità di stornare risorse economiche dal commercio internazionale di armi per finanziare programmi di sviluppo umano.

Allo stato attuale, numerosi soggetti (governativi e non-governativi) stanno lavorando all'arricchimento del testo, per ampliarne l'elenco dei diritti e rafforzarne i meccanismi di tutela. L'auspicio è che il documento finale, frutto di un processo di consultazione che andrà avanti perlomeno fino alla metà del 2010, possa essere adottato dalle Nazioni Unite, in maniera formale e solenne e nel più breve tempo possibile, come "Dichiarazione su povertà estrema e diritti umani: i diritti del povero". In questo modo, la lotta contro la povertà sarà, senza più ipocrisie, una lotta per l'affermazione della giustizia e del diritto.

* Centro ricerca diritti umani –
Università di Padova.

(segue da pag.16)

ACQUA: BENE PUBBLICO E PRIVATIZZATO

cui la Puglia e le Marche, hanno già annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale.

La Regione Puglia, tra l'altro, sta disattendendo la legge 166/09 ed iniziando un processo di "ripubblicizzazione" dell'Acquedotto pugliese; analogamente molti Comuni hanno provveduto a modificare lo statuto inserendo un articolo "a protezione" dell'acqua quale bene comune pubblico. L'intento di questi Comuni è che si mantenga la gestione attraverso il rispettivo Ambito Territoriale Ottimale del Ciclo idrico integrato (ATO): dato che la gestione delle reti idriche si può considerare come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, appare legittimo continuare ad utilizzare le procedure e le forme di gestione stabilite dal Testo unico degli enti locali (ove si prevede il ricorso a consorzi pubblici o ad agenzie speciali).

Ciò anche per evitare che possano determinarsi situazioni imprevedibili, come l'acquisizione della gestione, tramite gara, da parte di una multinazionale straniera, che da un territorio completamente diverso e assai distante da quello del Comune in cui scorre l'acqua (e nel quale vivono i cittadini che la usano) stabilisce a che prezzo tale acqua potrà essere venduta. E' ciò che avviene a Londra, dove le scelte sulla gestione e sui prezzi sono determinati principalmente dalla banca australiana che detiene il pacchetto azionario di maggioranza della società che gestisce l'impianto idrico.

Per concludere, come dicevamo poche righe sopra, un'impresa non può garantire un diritto, come invece spetta allo Stato o all'ente locale. Attualmente se un cittadino non consuma l'acqua deve sostenere solo il costo del canone minimo fisso. Se la gestione della rete passa ad un'impresa alla quale comunque (giustamente) vanno pagati i costi fissi per il servizio erogato e che prescindono dall'uso, come può essere l'allacciamento dell'immobile alla rete, cosa succede se il cittadino (cliente) non paga? Non avrà più accesso all'acqua?



nuova
proposta

AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE - ESEZIONE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RIGUARDANTE GLI ATTI FONDATIVI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

(Atto di indirizzo approvato dal Consiglio dell'11 febbraio 2009)

Con l'atto di indirizzo dell'11.2.2009 l'Agenzia per le ONLUS ha ritenuto di dover fornire alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esenzione dal pagamento dell'imposta di registro riguardante gli atti fondativi delle Organizzazioni di Volontariato. A tal fine l'Agenzia osserva che la legge 11 agosto 1991 n. 266, (*"legge quadro sul volontariato"*) all'art. 3, 2° comma prevede che *"le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite della compatibilità con lo scopo solidaristico"*; tale norma riconosce dunque alle organizzazioni di volontariato la possibilità di assumere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento dei propri fini, sempre che la stessa sia compatibile con lo scopo solidaristico.

Alle organizzazioni di volontariato è inoltre riconosciuta piena libertà con riferimento alla forma dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

L'art. 3, 3° comma della legge n. 266/1991 elenca i requisiti e gli obblighi che devono essere espressamente previsti all'interno degli statuti e degli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della legge 266/91; di contro nessuna indicazione è prevista dalla legge quadro con riferimento alla registrazione dello statuto e dell'atto costitutivo.

In tal senso l'art. 6 della legge dispone che siano le regioni e le province autonome a disciplinare l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato, assegnando ad esse di disporre in merito alla procedura di iscrizione negli stessi e prevedendo che *"hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti"*; tuttavia tale norma stabilisce soltanto che le regioni disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri, ma nulla dispone in merito ai requisiti di ammissione ed alle condizioni di iscrizione per le stesse per i quali l'articolo in esame rinvia all'art. 3 della legge.

Ciò detto l'Agenzia, rilevato che in alcuni casi le regioni e le province autonome nel dare attuazione alla legge hanno tuttavia introdotto alcune restrizioni rispetto a quanto dalla legge stessa indicato, e ciò con particolare riguardo all'obbligo di registrazione dello statuto, non previsto dalla legge quadro nazionale, nonché alla necessità per l'ente di dimostrare la propria operatività anteriormente all'iscrizione nel registro (per un periodo che può variare dai 6 mesi ai 2 anni), ha ritenuto opportuno svolgere alcune considerazioni in merito.

In particolare l'Agenzia ha chiarito che nelle ipotesi in cui l'iscrizione nel Registro è subordinata ad un lasso temporale di operatività dell'ente (da 6 mesi a 2 anni), la registrazione degli atti fondativi potrà essere antecedente e propedeutica solo alla richiesta di iscrizione nel Registro, laddove il re-

quisito sia previsto solo per l'iscrizione.

Di conseguenza la registrazione degli atti fondativi non è indispensabile per dimostrare l'operatività dell'ente per il lasso temporale richiesto, la quale potrà invece essere provata attraverso la produzione di altra documentazione quale la copia dei bilanci, la relazione illustrativa delle attività e/o progetti realizzati, la richiesta di attribuzione del codice fiscale o la copia di documento comprovante l'assegnazione di contributi.

Pertanto l'obbligo di registrazione dell'atto diverrà tale solo nel momento della richiesta di iscrizione nei citati Registri regionali e/o provinciali.

Con riguardo poi all'imposta di Registro l'Agenzia osserva che la stessa Legge quadro sul volontariato dispone all'art. 8, 1° comma che *"gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro"*, disposizione recepita dalla circolare del Ministero delle Finanze del 25 febbraio 1992 n. 3 nella quale si legge che *"per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei censuari registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro: pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta"*.

Tanto detto, l'Agenzia ha formulato i seguenti indirizzi: a) le Organizzazioni di Volontariato provvedono, ove richiesta, alla registrazione degli atti fondativi in esenzione della relativa imposta; b) è cura delle stesse Organizzazioni produrre all'Agenzia delle Entrate, al termine del procedimento di iscrizione, copia del decreto di iscrizione che attesti l'inserimento nel citato Registro del volontariato; c) il mancato invio dell'attestazione dà luogo al recupero dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate nei termini previsti per l'accertamento; d) la mancata iscrizione nel citato Registro comporta da parte dell'Organizzazione l'immediato pagamento dell'imposta da cui era stata temporaneamente esentata la quale, diversamente, verrà riscossa nei termini dell'accertamento.

AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO A SEGUITO DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ONLUS SENZA SCIoglimento DELL'ENTE

(Atto di indirizzo approvato dal Consiglio del 7 maggio 2009)

Con la circolare del 31 ottobre 2007, n. 59 sono stati fissati gli indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti per le Onlus, affrontate nel Tavolo Tecnico tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per le ONLUS.

In particolare il punto 4) della circolare citata, con riferimento al-

la devoluzione del patrimonio di una Onlus ha disposto che ogniqualvolta un ente perde la qualifica di ONLUS, senza che ne derivi lo scioglimento, è vincolato alla devoluzione del patrimonio limitatamente *“all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui ha fruito della qualifica di ONLUS”*.

Di conseguenza l’ente dovrà richiedere il parere obbligatorio e vincolante all’Agenzia per le Onlus con la precisazione che, in tali casi, il vincolo devolutivo graverà solo sulla parte di patrimonio incrementatasi in regime agevolato.

Sottolinea l’Agenzia che tale interpretazione deriva dalla disposizione di cui all’art. 10, 1° comma, lett. f) D.Lgs. n. 460/1997 la quale attraverso l’obbligo *“di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, ha inteso impedire un uso strumentale dell’organizzazione”*.

Dunque il vincolo devolutivo richiamato trova la sua ragione d’essere nella volontà di impedire all’ente, che cessa di esistere come ONLUS, la distribuzione di un patrimonio costituitosi anche in forza di un regime fiscale privilegiato, evitando che lo stesso venga destinato a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo.

La circolare n. 59/2007 dispone inoltre che *“Nell’ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di ONLUS. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS”*.

Continua l’Agenzia osservando che l’analisi della fattispecie devolutiva conseguente alla perdita di qualifica senza scioglimento dell’ente pone in evidenza alcune criticità legate alla particolarità dell’evento determinativo del passaggio patrimoniale, il quale non trova la propria causa nell’estinzione dell’ente, ma nella sola perdita di una qualifica fiscale.

Affinché ciò non generi ricadute “dirette” sull’esistenza dell’ente, è necessaria una valutazione comparativa del patrimonio in due distinti momenti, quello di acquisizione e quello successivo della perdita della qualifica di Onlus, al fine di poter applicare il vincolo devolutivo alla sola parte che si è accresciuta grazie ai benefici derivanti da tale qualifica.

Tale questione è stata affrontata nel punto 4) della Circolare 59/E del 2007, laddove si è previsto che il patrimonio detenuto dall’ente precedentemente all’acquisizione della qualifica di Onlus *“viene fatto salvo”* rispetto all’obbligo devolutivo e *“a tal fine l’ente dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio rivolta all’Agenzia per le ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell’ente, redatta ai sensi dell’art. 20-bis comma 1, lettera a) D.P.R del 29 settembre 1973, n. 600 alla data in cui l’ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno. Si ribadisce, pertanto, la necessità che l’ente rispetti, per ciascun esercizio, quanto previsto al citato art. 20-bis che dispone che le Onlus, a pena di decadenza dei benefici fiscali per esse previsti, devono rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione”*.

Ciò detto l’Agenzia per le Onlus -in quanto organismo di controllo con il compito di emettere pareri obbligatori e vincolanti sulla devoluzione- ha ritenuto di dover predisporre delle linee guida operative e dei nuovi strumenti procedurali per l’emissione dei suddetti pareri.

In particolare l’Agenzia osserva che il disposto del punto 4) del-

la Circolare 59/E/07 pone alcuni problemi applicativi la cui soluzione è propedeutica all’individuazione della corretta procedura per l’emissione del parere devolutivo.

L’art. 20-bis del DPR n. 600/1973 – richiamato dalla Circolare 59/E/07 - impone alle Onlus di redigere, in relazione all’attività complessivamente svolta, scritture contabili cronologiche e sistematiche idonee ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in un apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione.

Al fine di assolvere alle prescrizioni previste nella circolare è necessario che l’ente predisponga un documento che dia conto del proprio patrimonio (stato patrimoniale) nel momento immediatamente anteriore all’assunzione della qualifica fiscale di Onlus ed uno analogo nel momento immediatamente successivo alla perdita di tale qualifica, in maniera tale da consentire una comparazione tra i due documenti.

Tuttavia, lo stato patrimoniale non è sufficiente ad individuare l’incremento di patrimonio che deve soggiacere al vincolo devolutivo poiché, consentendo di operare solo una differenza aritmetica tra quanto detenuto dall’ente *ante* e *post* qualifica, non permette di stabilire se l’incremento patrimoniale derivi dal regime fiscale agevolato, di cui l’ente ha fruito, o da altre ragioni non dipendenti dal suddetto regime.

Pertanto, ogniqualvolta un bene, parte del patrimonio *ante* qualifica, è presente anche nel patrimonio al momento della perdita della qualifica, l’eventuale sua variazione di valore, non legata alla fruizione del regime Onlus, non rileva ai fini della determinazione del patrimonio da devolvere.

Allo stesso modo, ogniqualvolta un bene, che è parte del patrimonio *ante* qualifica, sia successivamente ceduto realizzando una plusvalenza, per stabilire il valore del patrimonio iniziale ai fini della comparazione con quello definito al momento della perdita della qualifica, si dovrà tenere conto del prezzo di cessione del bene e non del valore a cui lo stesso risultava iscritto al momento dell’acquisizione della qualifica.

Poiché, dunque, la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell’ente redatta alla data in cui l’ente stesso ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonché la documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno, non consente di individuare quale sia effettivamente il patrimonio soggetto all’obbligo devolutivo, l’Agenzia per le Onlus ha ritenuto necessario che gli enti interessati forniscano specifiche informazioni attraverso la compilazione di un’apposita scheda predisposta dall’Agenzia stessa.

Ha precisato l’Agenzia che le Onlus aventi proventi inferiori all’importo di Euro 51.645,69, poiché non sono tenute a predisporre un documento rappresentativo della situazione patrimoniale ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 bis, 1° comma del D.P.R del 29 settembre 1973, n. 600, potranno allegare, in luogo di tale documento, un rendiconto delle entrate e delle uscite aggiornato alla data in cui hanno acquisito la qualifica di ONLUS ed uno analogo aggiornato alla data in cui tale qualifica è venuta meno.

Ai fini del rilascio, da parte dell’Agenzia, del parere sulla devoluzione del patrimonio di una Onlus, l’ente interessato è tenuto a presentare le seguente documentazione: richiesta del parere devolutivo da parte dell’ente che perde la qualifica di Onlus, con l’indicazione del soggetto al quale intende devolvere il patrimonio; atto costitutivo e statuto dell’ente devolvente, ai fini della verifica circa l’effettiva competenza dell’Agenzia ad emettere il parere.

L’Agenzia, svolta una prima valutazione e verificata la propria competenza, richiede all’ente la produzione dei seguenti ulteriori documenti: bilanci/rendiconti relativi agli ultimi 2 anni, ap-

provati dall'ente devolvante; un documento che rappresenti la situazione patrimoniale alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di ONLUS ed uno analogo rappresentativo della situazione alla data in cui tale qualifica sia venuta meno. Entrambi i suddetti documenti devono essere approvati dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 20-bis, comma 1, lett. a) del DPR 600/73. Le Onlus che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse hanno conseguito in un anno proventi di ammontare inferiore ad Euro 51.645,69 potranno invece allegare un rendiconto delle entrate e delle uscite alla data in cui hanno acquisito la qualifica di ONLUS ed uno analogo alla data in cui tale qualifica è venuta meno, entrambi approvati dall'assemblea; la scheda riportata in allegato all'atto di indirizzo; un documento che attesti l'autocancellazione, ovvero il provvedimento emesso dalla Direzione Regionale delle Entrate che abbia disposto la cancellazione dell'ente; il verbale da cui risulti l'indicazione dell'ente destinatario e l'ammontare del patrimonio da devolversi; l'atto costitutivo, lo statuto ed i bilanci relativi agli ultimi 2 anni dell'ente destinatario; la lettera di accettazione del patrimonio residuo da devolversi firmata dal legale rappresentante dell'ente destinatario.

REGIONE LAZIO - NORME PER LA TUTELA DEI MINORI E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

(Legge regionale 24 Dicembre 2008, n. 26 – Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166)

La legge definisce mediazione familiare il percorso diretto a sostenere e facilitare la riorganizzazione della relazione genitoriale nell'ambito di un procedimento di separazione della famiglia e della coppia, al quale può conseguire una modifica delle relazioni personali tra le parti.

Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o su invito del giudice, o dei servizi sociali comunali, o dei consultori, o del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, si adopera, nella garanzia della riservatezza ed in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura, dell'educazione e della responsabilità verso i figli minori.

Obiettivo della legge è quello di tutelare la famiglia e la coppia con prole come principale nucleo di socializzazione, nonché promuovere politiche idonee ad un loro effettivo sostegno, volte a favorire l'assolvimento delle responsabilità parentali, a sostenere la genitorialità, a mantenere la continuità della funzione genitoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico dei minori.

La Regione, ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (*"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"*), favorisce il mantenimento dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori mediante l'assunzione di accordi liberamente sottoscritti dalle parti che tengano conto della necessità di tutelare l'interesse morale e materiale dei figli.

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge è istituita, presso ogni azienda unità sanitaria locale, la figura del coordinatore per la mediazione familiare avente la qualifica di mediatore familiare; il coordinatore per la mediazione familiare ha il compito di: acquisire dati relativi alla condizione familiare attraverso indagini, studi e ricerche presso gli enti locali, i tribunali, i servizi sociali, le associazioni di volontariato, le forze dell'ordine, le scuole e i consultori; coadiuvare la Regione, anche attraverso la collaborazione con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, nella progettazione di politiche efficaci di tutela della vita della famiglia e della coppia, sostegno alla genitorialità responsabile, integrazione socio-sanitaria, promozione delle pari opportunità; costituire un punto di riferimento priori-

tario per i tribunali impegnati nelle problematiche di separazione dei genitori che vedano il coinvolgimento dei minori; avviare un dialogo, ai fini di una adeguata conoscenza e di una corretta applicazione dello strumento della mediazione familiare, con i magistrati e gli operatori psicosociali che, a diverso titolo, si occupano di situazioni di separazione disfunzionali che vedano il coinvolgimento di figli minori; coordinare i mediatori familiari eventualmente presenti nei distretti socio-sanitari.

Da parte sua l'assessorato del Comune di Roma competente in materia di politiche di promozione della famiglia e dell'infanzia svolge la funzione di coordinamento dei servizi pubblici di mediazione familiare presenti a livello municipale.

L'attività del coordinatore per la mediazione familiare è finalizzata a rispondere alle esigenze di ascolto e di aiuto che provengono dalle famiglie e dalle coppie, laddove la conflittualità finisce con il ripercuotersi negativamente sui soggetti deboli presenti al loro interno; ad offrire un punto di riferimento, nonché competenze e professionalità specifiche per la risoluzione dei conflitti relazionali, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; a raccordarsi con le istituzioni presenti sul territorio, scuole ed enti locali, fornendo dati e informazioni sulle criticità riscontrate, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; a garantire un supporto alla progettazione di interventi e servizi sul territorio, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; ad identificare le aree di rischio, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; ad attuare azioni positive per la promozione della pariteticità e delle pari opportunità, di ricerca e analisi del territorio, di formazione ed informazione rivolto ad entrambi i genitori.

Il piano di zona dei distretti socio-sanitari adottato dalla conferenza dei sindaci o dal consorzio dei comuni può prevedere l'istituzione di un centro per la mediazione familiare distrettuale con l'obiettivo: di attivare un servizio che accompagni e sostenga i genitori in un percorso volontario di costruzione di una genitorialità condivisa, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; attivare un servizio di consulenza finalizzato alla prevenzione ed alla risoluzione delle problematiche legate alla crisi, nonché a sostenere la genitorialità anche in presenza di situazioni di emarginazione e disabilità; attivare un servizio di ascolto, sensibilizzazione ed informazione rivolto ai minori che hanno bisogno di essere ascoltati e supportati nell'affrontare problematiche connesse all'infanzia e all'adolescenza; attivare un servizio di ascolto, sensibilizzazione, formazione ed informazione rivolto ai genitori, finalizzato alla promozione delle pari opportunità anche di fronte a situazioni conflittuali, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; attivare un servizio di assistenza preventiva ed educativa finalizzata a riequilibrare le relazioni genitoriali, a favorire i processi di responsabilizzazione di entrambi i genitori, a prevenire situazioni di disagio educativo, culturale e sociale; realizzare progetti formativi all'interno delle scuole volti alla prevenzione del disagio in età evolutiva connesso alla conflittualità familiare, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza.

Per la realizzazione degli interventi indicati la legge prevede l'istituzione, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, dell'elenco regionale dei mediatori familiari al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso di laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche, nonché di idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento, di durata biennale, di mediatore familiare oppure di specializzazione professionale conseguita a seguito della partecipazione ad un corso, riconosciuto dalla Regione Lazio, della durata minima di cinquecento ore.

A tale elenco possono iscriversi anche coloro che, in possesso della laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto per almeno due anni, e nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, attività di mediazione familiare da comprovare sulla base di idonea documentazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE DELLE PERSONE ANZIANE, ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLA TERZA ETÀ E ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

(Legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 – pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 5 agosto 2008, suppl. n. 2)

Con la legge in parola la Provincia riconosce il ruolo delle persone anziane all'interno della comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale favorendo la loro capacità progettuale e valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane, nonché di crescita personale, accumulate nel corso della vita.

A tal fine gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono il servizio di volontariato civile delle persone anziane integrandone gli interventi con la rete dei servizi sociali locali; gli enti locali e la Provincia valorizzano inoltre la funzione sociale svolta dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che operano a favore delle persone anziane, dai circoli pensionati e anziani e dai loro coordinamenti.

La legge prevede l'adozione, da parte della Giunta provinciale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, della carta dei diritti dell'anziano; la carta, nel riconoscere la dignità della persona indipendentemente dall'età, dalle capacità o dall'attività produttiva, individua i seguenti principi fondamentali: favorire un invecchiamento attivo; garantire il diritto alla salute dell'anziano; assicurare all'anziano un tenore di vita dignitoso; favorire la partecipazione attiva dell'anziano alla vita politica, sociale, culturale ed amministrativa della propria comunità; riconoscere e favorire la sensibilità spirituale e religiosa degli anziani; promuovere forme di coinvolgimento della popolazione anziana nella definizione dei servizi assistenziali e sociali prevalentemente diretti ad essa; assicurare politiche abitative che garantiscano all'anziano un'abitazione adeguata alle proprie esigenze, riconoscendo l'importanza del legame con la comunità di appartenenza e della permanenza in famiglia; promuovere il benessere psico-fisico dell'anziano.

Destinatari degli interventi previsti dalla legge sono le persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.

Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge i comuni, anche in forma associata, e le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*), possono istituire ed organizzare il servizio di volontariato civile delle persone anziane, rivolto a tutti gli anziani che in modo spontaneo, personale e gratuito intendono svolgere un'attività di volontariato, sulla base delle competenze e delle abilità possedute; le attività del servizio di volontariato civile delle persone anziane possono riguardare i seguenti interventi: attività ausiliarie di vigilanza nei pressi o all'interno di edifici scolastici e altri luoghi pubblici di svago o aggregazione, nei pressi di monumenti o siti di interesse culturale e nei tragitti scuola - abitazione, in collaborazione con le amministrazioni interessate; interventi di carattere ecologico sul territorio; attività ausiliarie di assistenza sugli scuolabus; attività di solidarietà sociale quali l'aiuto a persone impedite a svolgere incombenze quotidiane o ad accedere a servizi o a strutture pub-

bliche e la compagnia a persone in condizione di solitudine; attività di raccolta, conservazione, valorizzazione e divulgazione delle esperienze acquisite dagli anziani, in particolare nel campo professionale, artistico, storico, culturale e sportivo, nonché attività formative tra pari; attività di promozione, diffusione e valorizzazione delle peculiarità delle attività di volontariato realizzate da persone anziane, con particolare riferimento a quelle relative alla protezione civile.

Gli enti locali organizzano il servizio di volontariato civile delle persone anziane approvando progetti elaborati direttamente o presentati da altri soggetti, pubblici o privati, non aventi scopo di lucro; le attività del servizio di volontariato civile delle persone anziane sono programmate ed integrate con la rete dei servizi locali, coinvolgendo le parti sociali ed i soggetti che prestano questi servizi, anche per valutare la priorità degli interventi.

La legge prevede che gli enti locali, nell'organizzare il servizio di volontariato civile delle persone anziane, assicurano attrezzature adeguate per lo svolgimento dei compiti previsti e sostengono gli oneri assicurativi contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi a favore delle persone che prestano il servizio di volontariato civile.

In ogni caso le persone anziane che partecipano alle attività del servizio di volontariato civile possono usufruire di opportunità culturali, formative, sportive e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dagli enti locali o dai soggetti interessati al servizio di volontariato civile o da privati convenzionati; alle persone anziane che partecipano alle attività del servizio di volontariato civile può essere inoltre corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di queste attività.

La legge stabilisce altresì che, sempre fermo restando il valore della gratuità come elemento fondante del volontariato, gli enti locali e la Provincia possono concedere contributi ai circoli pensionati e anziani e ai relativi coordinamenti, alle associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché ad altre associazioni, che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche e sportive per migliorarne la qualità della vita e la crescita personale e collettiva, con riferimento al rispettivo ambito territoriale di attività.

La legge prevede inoltre l'istituzione della consulta provinciale della terza età, intesa come organo di sintesi e di confronto degli organismi associativi che rappresentano la popolazione anziana, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni: elaborare documenti e proposte in merito a problematiche relative alla terza età, trasmettendole alla Giunta provinciale; esprimere pareri, su richiesta della Giunta provinciale, in merito a provvedimenti riguardanti le politiche a favore degli anziani; partecipare all'elaborazione delle politiche a favore degli anziani secondo le forme di coinvolgimento previste dalla normativa vigente; partecipare ai forum associativi nazionali; rendere pubbliche e diffondere, secondo le forme più opportune, le attività più significative e le proprie opinioni su temi di particolare rilievo riguardanti gli anziani.

In ultimo la legge prevede la possibilità per i comuni di affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale di cura dell'ambiente naturale, al fine di consentirne la migliore tutela e la fruibilità per i cittadini; a tal fine i comuni stabiliscono i criteri generali, le modalità e i requisiti dell'affidamento; prevedono l'affidamento sulla base della dichiarazione di disponibilità a svolgere l'attività volontaria; definiscono i doveri di comportamento dei volontari ed individuano la struttura comunale di riferimento per il coordinamento dell'attività.

Resta ferma la possibilità per i comuni di revocare l'affidamento in ogni tempo per sopravvenute esigenze pubbliche.

ISCRIZIONE ALL'UNEBA ANNO 2010

QUOTE NAZIONALI

Le quote di iscrizione nazionali sono rimaste invariate rispetto al 2009.

Valide per Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

- Scuole materne, euro 50
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 120
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 150
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 250
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 300
- Sostenitori, euro 600

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Mirandola 15- 00182 Roma, utilizzando bollettini postali
- con bonifico postale. Codice Iban: IT 45 Z 07601 03200 000018680009
- sul conto corrente bancario 90490/97 presso Banca Intesa Sanpaolo, ag.113 di Roma, intestato a Uneba. Codice Iban: IT 68 R 03069 05041 000009049097

Si raccomanda, al momento del pagamento di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente che rinnova la quota, per evitare disguidi dovuti a casi di enti con lo stesso nome.

QUOTE REGIONALI

LIGURIA

(comprensiva della quota nazionale: è questo l'ammontare che gli enti con sede in Liguria devono pagare)

- Scuole materne, euro 80
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 220
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 250
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 450
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 520
- Sostenitori, euro 850

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 43151281 intestato a Uneba - Via Pisa, 9/1 - 16146 Genova

Per informazioni: info@unebaliguria.it

LOMBARDIA

(comprensiva della quota nazionale: è questo l'ammontare che gli enti con sede in Lombardia devono pagare)

- Scuole materne, euro 90
- Istituti per minori con meno di 50 assistiti, euro 200
- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 400
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 450
- Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 700
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 900
- Sostenitori, euro 1.400

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 17738204 intestato a Uneba - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
- sul conto corrente bancario intestato a Uneba Lombardia presso Credito Artigiano, agenzia di via Larga 7, Milano. Codice Iban: IT 45 X

0351201602000000088126

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Uneba Lombardia, aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Tel. 02.7200.20.18 - 02.8556.361 fax 02.8556.361, email uneba.milano@tin.it

PIEMONTE

(comprensiva della quota nazionale: è questo l'ammontare che gli enti con sede in Piemonte devono pagare)

- Scuole materne, euro 80
- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 200
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 250
- Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 400
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 500
- Sostenitori, euro 1.200

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 97389514 intestato a Uneba - Ass. Prov. TO - via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 14 - 10152 - Torino. Codice Iban: (*presto lo inseriremo!*).

Si raccomanda, al momento del pagamento di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente che rinnova la quota, per evitare disguidi dovuti a casi di enti con lo stesso nome.

Per informazioni contattare Uneba Piemonte: 011 5225560, info.piemonte@uneba.org

TOSCANA

(comprensiva della quota nazionale: è questo l'ammontare che gli enti con sede in Toscana devono pagare)

- Scuole materne, euro 55
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 140
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 170
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 270
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 320
- Sostenitori, euro 650

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Mirandola 15- 00182 Roma

Si raccomanda, al momento del pagamento di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente che rinnova la quota, per evitare disguidi dovuti a casi di enti con lo stesso nome.

VENETO

(comprensiva della quota nazionale: è questo l'ammontare che gli enti con sede nel Veneto devono pagare)

- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 400
- Istituti da 50 a 99 assistiti, euro 750
- Istituti da 100 a 199 assistiti, euro 1.150
- Istituti oltre i 200 assistiti, euro 1.500
- Sostenitore, euro 2.500

Le quote di iscrizione vanno versate con bonifico bancario a favore di Uneba- Federazione Regionale Veneto, Codice IBAN: IT 28 E033 5901 6001 0000 0001 599 c/o Banca Prossima; causale: iscrizione Uneba 2009.

Si raccomanda, al momento del pagamento di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente che rinnova la quota, per evitare disguidi dovuti a casi di enti con lo stesso nome.

Per informazioni: 049 6683012, info.veneto@uneba.org



nuova
proposta

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

DIVENIRE PERSONE

NOI NON VALIAMO

PER LE COSE

CHE REALIZZIAMO

MA IN QUANTO

ATTRAVERSO CIO'

CHE FACCIAMO

DIVENTIAMO

PERSONE

E AIUTIAMO GLI

ALTRI A CRESCERE

(Carlo Molari)

*nuova
proposta*

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell'UNEBA
Finito di stampare nel dicembre 2009